

CAPITOLATO PER SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASPORTO PALCHI E SEDIE DI PROPRIETA' COMUNALE.

Art. 1 – Descrizione del servizio

Il presente capitolato disciplina i servizi di montaggio/smontaggio/trasporto/posizionamento palchi e/o sedie e/o materiali di proprietà comunale per lo svolgimento di manifestazioni culturali, sportive, turistiche e istituzionali ecc. promosse dal Comune, su richiesta del Comune e/o di terzi autorizzati dal Comune, e nell' ambito di tutto il territorio comunale.

E precisamente:

- montaggio/smontaggio palchi di proprietà comunale e/o ampliamento di quelli già posizionati e di numero 2 gazebo per il cambio degli artisti (maschi e femmine), ivi compreso il trasporto dal magazzino comunale al luogo di svolgimento della manifestazione e da quest' ultimo al magazzino al termine della manifestazione, delle misure massime di m. 10X10;
- trasporto dal magazzino al luogo di svolgimento della manifestazione e da quest' ultimo al magazzino al termine della manifestazione di sedie di proprietà comunale con posizionamento delle stesse e rimozione al termine della manifestazione da un minimo di 50 sedie ad un massimo di 600;
- montaggio/smontaggio tensostruttura di proprietà comunale e di numero 2 gazebo per il cambio degli artisti (maschi e femmine), ivi compreso il trasporto dal magazzino comunale al luogo di svolgimento della manifestazione e da quest' ultimo al magazzino al termine della manifestazione, delle misure massime 30x12 compresi new jersey;
- eventuale fornitura di energia elettrica (contatore ENEL provvisorio)
- impianto elettrico dal punto di consegna ENEL al luogo della manifestazione. Per forniture di energia superiori a 6 Kw occorrerà anche la progettazione anche la progettazione dell' impianto ed il rilascio del relativo certificato di conformità.

Per potenze inferiori o uguali a 6 Kw sarà sufficiente il rilascio del solo certificato di conformità dell' impianto elettrico realizzato.

- fornitura audio e luci "chiavi in mano", comprese pratiche necessarie all' allaccio e fornitura energia, fino ad un massimo di 20 Kw, al di fuori dei palchi di piazza Gagliardo, piazza Fenice e area di colmata. Qualora non vi sia in loco un quadro elettrico fornito dal Comune, sarà necessario predisporre l' impianto dal punto di consegna ENEL al luogo di svolgimento della manifestazione.

Il servizio non comprende il montaggio/smontaggio/trasporto dei palchi nelle postazioni fisse individuate dalla Giunta Comunale e cioè quelle in piazza D. Gagliardo, piazza Fenice, area di colmata.

Per tali attività sarà necessaria la presenza di un responsabile tecnico con compiti di coordinamento sia in fase di allestimento, disallestimento, e durante le prove e gli spettacoli.

Il personale impiegato nel servizio dovrà aver effettuato il corso di formazione per incaricati antincendio ai sensi del D.M. 10.3.1998 (attività ad alto rischio – durata 16 ore).

Non è consentito il subappalto.

1.1. Servizi di "coordinamento tecnico" da prestarsi da parte di un operatore individuato quale "Responsabile tecnico":

Al Responsabile tecnico compete il coordinamento dal punto di vista tecnico di tutte le attività connesse alla manifestazione e, segnatamente:

- a) prendere contatto con enti organizzatori e compagnie, con congruo anticipo rispetto alla data dello spettacolo, per acquisire tutte le informazioni di carattere tecnico relative alla realizzazione dello spettacolo;
- b) valutare per ogni evento, a seconda delle caratteristiche del singolo spettacolo ed in base all'esame della scheda tecnica trasmessa dalla compagnia, la necessità di attivare i vari servizi di propria competenza e comunicazione preventiva all'Ufficio Cultura, Sport e Turismo dei servizi di cui si rende necessaria l'attivazione;
- c) reperibilità telefonica, h 24, per informazioni di natura tecnica all'utenza sulle caratteristiche tecniche degli spazi e sulle modalità di relativo utilizzo.

1.2. Modalità di svolgimento

Il Comune (Uffici Cultura, Sport e Turismo) provvederà ad inviare alla ditta affidataria la programmazione degli spettacoli compreso il nominativo del referente di ogni spettacolo con cui la ditta dovrà prendere i necessari contatti.

In caso di variazioni al programma il Comune provvederà ad informare la ditta aggiudicataria in tempo utile, al fine di assicurare – in caso di spostamento - il regolare svolgimento del servizio per la nuova data. Nulla sarà dovuto in caso di annullamento di date già programmate.

Per gli aspetti prettamente attinenti alla sicurezza, tutti gli operatori operanti presso il palco dovranno ottemperare alle procedure definite dal Responsabile tecnico osservando in maniera scrupolosa le normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e le misure preventive di possibili rischi da interferenze contenute nel DUVRI.

Art. 2 – Durata del servizio

Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) e, comunque, fino alla concorrenza massima di € 120.000 + I.V.A. .

Art. 3 - Responsabilità della ditta aggiudicataria

La ditta affidataria dovrà fornire certificato di corretto montaggio.

Nel caso in cui si renda necessario predisporre un impianto elettrico dal punto di consegna ENEL al luogo della manifestazione. Per forniture superiori a 6 Kw occorrerà anche la progettazione dell' impianto ed il rilascio del relativo certificato di conformità. Per potenze inferiori o uguali a 6Kw sarà sufficiente il rilascio del solo certificato di conformità dell' impianto elettrico realizzato.

La ditta aggiudicataria è unica responsabile dell'esecuzione della prestazione in conformità delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti. La ditta dovrà pertanto adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita, l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni di qualsiasi genere ai beni pubblici o privati.

Il personale operante presso il palco dovrà essere dotato, ad opera della ditta affidataria, dei Dispositivi di Protezione Individuale occorrenti per lo svolgimento dell'attività.

Le procedure adottate dovranno essere conformi a quanto indicato nel piano operativo di sicurezza/documento di valutazione dei rischi della ditta affidataria adottato o in conformità al D.Lgs. 81/2008 e, per ciò che concerne le possibili interferenze con altre ditte operanti presso il palco, nel documento di valutazione dei rischi da interferenza adottato a inizio stagione.

La ditta aggiudicataria manleva il Comune di Chiavari da qualsiasi azione che possa essere intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Art. 4 - Personale impiegato nel servizio e relativi obblighi

L'affidatario dovrà pertanto utilizzare personale idoneo allo svolgimento del servizio previsto dal presente contratto e provvedere affinché il personale impiegato tenga sempre e comunque un contegno irreprensibile, svolgendo le proprie mansioni con la massima disponibilità e gentilezza di comportamenti, sia nei confronti del pubblico che nel rapporto con tutti gli operatori ed interlocutori interni ed esterni che intervengono nell'attività del teatro.

Prima dell'avvio dell'attività, la ditta dovrà fornire i nominativi delle persone che saranno adibite alle varie mansioni, con le rispettive qualifiche, attestati di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro idonei al grado di rischio relativo alla mansione. Uguale comunicazione sarà effettuata tempestivamente (cioè prima dell'utilizzo) nel caso di variazione del personale impiegato.

La ditta affidataria, su richiesta del Comune, dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione del personale che si dimostri inidoneo allo svolgimento delle mansioni richieste o non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 5 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'affidatario dovrà costituire adeguata garanzia definitiva come previsto dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, sotto forma di

cauzione ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa, le quali dovranno prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione contemplata dall'art. 1957, comma 2, del codice civile e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

Nel caso in cui il Comune dovesse incamerare totalmente o in parte la garanzia definitiva per le finalità cui la stessa è stata prestata l'affidatario deve, a semplice richiesta scritta da parte dell'Ente, reintegrarla, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 13.

La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune e sarà svincolata, ove nulla osti, a servizio ultimato e regolarmente eseguito.

Art. 6 - Obblighi assicurativi

L'aggiudicatario si assume la responsabilità, senza riserve od eccezioni, di ogni danno che possa derivare al Comune o a terzi, a cose di terzi, ai beni mobili ed immobili, per fatti connessi al servizio appaltato, fatti salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.

A tale scopo, l'aggiudicatario è tenuto a contrarre apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e per danni, per un massimale minimo di € 500.000,00 che possano derivare al fabbricato, agli arredi e alle attrezzature in dipendenza dell'espletamento del servizio affidato, da presentare al Comune appaltante antecedentemente alla stipula del contratto.

L'aggiudicatario è inoltre responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale: è pertanto a carico dello stesso la stipula di contratti di assicurazione per infortuni dei propri operatori.

Art. 7 - Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario nei confronti del proprio personale

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare, nei confronti di tutto il personale dipendente occupato nelle prestazione del servizio, il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario è altresì obbligato ad applicare nei confronti di tutti gli addetti impiegati nelle attività in oggetto tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

Il mancato versamento dei contributi costituisce grave inadempimento contrattuale che può dare luogo alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - Gestione della sicurezza e rischi da interferenza

Le procedure adottate dalla ditta nell'espletamento dell'attività dovranno essere conformi a quanto indicato nel proprio piano operativo sicurezza/documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Art. 9 - Danni e penalità

L'aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati dagli operatori durante l'espletamento del servizio. La rifusione di spese ed il risarcimento per eventuali danni arrecati dagli operatori durante l'esecuzione del servizio avverranno mediante trattenute sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Eventuali irregolarità e inadempienze nello svolgimento del servizio (servizio non espletato anche per un solo giorno o espletato in maniera non conforme ai profili organizzativi, stabiliti dall'Amministrazione comunale) saranno contestate all'affidatario per iscritto tramite PEC con l'imposizione di un termine massimo di cinque giorni solari per sanare le medesime (ove si tratti di irregolarità sanabili) ovvero per la presentazione delle eventuali giustificazioni scritte.

Qualora le giustificazioni scritte non siano ritenute valide da parte dell'ufficio comunale competente, si procederà all'applicazione delle seguenti penali:

- mancato seguito alla richiesta del Comune volta alla sostituzione del personale che abbia tenuto comportamenti non idonei: penale di € 150,00 per ciascuna inosservanza
- prestazione del servizio in maniera non conforme ai profili organizzativi previsti dal contratto (prestazione tardiva, irregolare od incompleta): penale di € 250,00;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 3 (es. assenza dei dispositivi di protezione individuale) da parte del personale impiegato nel servizio: penale di € 300,00 per ciascuna inosservanza;

- mancata prestazione del servizio richiesto: penale di € 1.000,00 per ogni giorno di mancata esecuzione della prestazione richiesta, oltre ad eventuali danni derivanti dal mancato svolgimento dello spettacolo.

In caso di mancata o comprovata esecuzione non conforme del servizio il Comune potrà provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi, e tutto ciò sarà posto a carico dell'affidatario e salvo il diritto al risarcimento per eventuali maggiori danni.

L'applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta praticata sulle fatture emesse nei confronti del Comune: in caso di applicazione di penali l'aggiudicatario dovrà emettere la fattura elettronica al lordo dell'importo delle penali comunicate ed emettere successiva nota di credito a storno parziale per l'importo della penale.

L'importo delle penali è escluso dal campo di applicazione IVA.

Art. 10 - Modalità di pagamento

Il pagamento del servizio sarà effettuato mensilmente sulla scorta della fattura emessa che dovrà riportare la descrizione nel dettaglio delle tipologie di servizio fornite nel mese stesso.

Art. 11 - Verifiche e controlli

Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sul personale impiegato e sui servizi prestati, al fine di accertare che il servizio venga svolto in conformità a quanto richiesto dalla presente lettera di invito.

Art 12 - Risoluzione del contratto

Il Comune può risolvere di diritto il contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato, salva l'azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi:

- se l'affidatario si è reso colpevole di frode, negligenza o colpa grave, debitamente documentate, nei confronti dell'affidatario;
- per inosservanza di quanto disposto dall'art. 4 (personale e relativi obblighi);
- per una o più inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate dal Comune, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità superando i limiti indicati all'art. 9 (penali);
- qualora l'affidatario, regolarmente diffidato, non provveda a far pervenire le giustificazioni entro il termine assegnatogli, ai sensi dell'art. 9 (penali);
- qualora l'affidatario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto ad eseguire i servizi richiesti entro il termine indicato nella diffida stessa, ai sensi dell'art. 9 (penali).
- per inosservanza di quanto disposto dall'art. 1 in materia di subappalto;
- in caso di cessione o affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda da parte dell'affidatario, come disposto dal successivo art. 13 (recesso);
- in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva ai sensi di quanto disposto dall' art. 5 (garanzia definitiva).

Con la risoluzione del contratto verrà incamerata la cauzione definitiva prevista dall' art. 5. Inoltre in caso di mancata o comprovata esecuzione non conforme del servizio richiesto, il Comune può provvedervi d'ufficio, ricorrendo a terzi, e tutto ciò sarà posto a carico dell'affidatario e salvo il diritto al risarcimento per eventuali maggiori danni.

Art. 13 - Recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa essere richiesto risarcimento o indennizzo, qualora si verifichi la cessione o l' affitto da parte dell'affidatario dell'azienda o del ramo di azienda relativo alle prestazioni cui l'affidatario è obbligato ai sensi del presente capitolato.

L'affidatario dovrà comunicare al Comune, a mezzo PEC, che è avvenuta la cessione o l'affitto dell'azienda o del ramo di azienda relativo alle prestazioni cui l'affidatario è obbligato ai sensi del presente capitolato, entro 20 (venti) giorni dalla data dell'evento. In caso di mancata comunicazione il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto. In caso di recesso il Comune provvederà a corrispondere solamente l'importo dei servizi resi sino a tale data.

Il Comune per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale provvederà a notificare la volontà a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle comunicazioni riguardanti gli eventi summenzionati. Il recesso avrà effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell'impresa, della comunicazione. In caso di recesso il

Comune provvederà a corrispondere solamente l'importo dei servizi resi sino a tale data.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 21 sexies della legge 241/90 ed ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile anche se sia iniziata la prestazione del servizio, previo pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento della comunicazione della volontà di recedere.

Art. 14 - Controversie

Foro competente per eventuali controversie giudiziarie è quello di Genova. Escluso il ricorso ad arbitrato.

IL DIRIGENTE SETTORE 2

(dott. Giancarlo Serrao)

